



COPIA

UFFICIO: TECNOMANUTENTIVO

OGGETTO: Divieto attività Parco Santa Lucia

UFFICIO: TECNOMANUTENTIVO

IL SINDACO

Premesso che uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione è la tutela dell'ambiente e della libera fruizione degli spazi pubblici cittadini;

Considerato che il Parco di S. Lucia sia stato teatro di situazioni di degrado e inciviltà, fonte pertanto di disagio per i cittadini oltre che di danno d'immagine per il Comune;

Quanto sopra evidenziato costituisce un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività;

Tali fenomeni creano sia disagio sociale, alimentando, tra l'altro, la percezione dell'insicurezza urbana, sia degrado urbano, visto le precarie condizioni di nettezza in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la loro fruizione;

Dato atto che appare doveroso che l'Autorità preposta a tutelare l'interesse pubblico collettivo, intraprenda azioni in tal senso, anche attraverso azioni tese a eliminare il fenomeno sopra descritto;

Ritenuto quindi necessario per quanto sopra esposto, adottare misure idonee a garantire la libera fruizione degli spazi sopra citati, la tutela del patrimonio cittadino e dei suoi monumenti, l'interdizione di qualsiasi atto di vandalismo o comunque contrario al decoro, alla decenza ovvero fonte di disagio sociale o di problematiche di carattere igienico-sanitario;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto l'art. 3 della L. n. 94 del 15/07/2009 "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza";

Visto la Legge del 24.11.1981 n.689;



Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Tanto premesso, il Sindaco pro-tempore,

ORDINA

E' severamente vietato, nell'area parco di S. Lucia e nelle sue immediate adiacenze:

- accendere fuochi al di fuori del barbecue;
- abbandonare rifiuti.

Le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 ed € 500,00 a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto eliminando rifiuti e qualsivoglia traccia di elementi correlati all'illecito

DISPONE

- che l'Ufficio Tecnico Manutentivo provveda all'esecuzione della presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Monastir;
- che le Forze dell'Ordine e gli appartenenti al Comando di Polizia Locale presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa: alla Prefettura di Cagliari;
alla Questura di Cagliari;
alla Stazione Carabinieri di Monastir;
al Comando di Polizia Locale di Monastir;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R., oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione della presente.



F.to Murru Luisa

Il Sindaco
Dott.ssa Luisa Murru



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08-05-2023 al 23-05-2023
Lì 08-05-2023

L'addetto alla Pubblicazione

Copia Conforme all'originale